

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 10 agosto 2023, n. 139

**Autorizzazione provvisoria allo scarico nel Mare Adriatico delle acque reflue ed al riutilizzo irriguo ed ambientale dei reflui affinati rivenienti dalla configurazione temporanea dell'impianto di depurazione/affinamento a servizio dell'agglomerato di Fasano. D.Lgs. n.152/2006, RR n. 13/2017 DM 185/2003, RR. 8/2012, DL 39/2023.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

##### VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione della struttura organizzativa regionale "MAIA 2.0 – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;
- la DGR n. 1669 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata la direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti, da ultimo prorogata con DGR 1424 del 01/09/2021;
- la D.G.R. n. 1576 del 30 settembre 2021 con la quale viene confermato l'incarico di direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti;
- la D.G.R. n. 56 del 31 gennaio 2022 con la quale è stato prorogato l'incarico di direzione dei Servizi della Giunta regionale;

##### VISTI ALTRESÌ:

- il D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Regionale n. 154 del 23/05/2023;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;

- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli scarichi di cui alla parte III del d.lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative: LR 17/2000 così come da ultimo modificato con LR n. 32/2022, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss. mm. ii., LR 37/2015 e ss. mm. ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019;
- il RR n. 13/2017 *“Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”* che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;
- il DM 12/06/2003 n. 185 recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue;
- il RR 18/04/2012 n. 8 *“Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate D.lgs. n.152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b)*;
- il Regolamento (UE) 200/741 del 25/05/2020 recante disposizioni minime per il riutilizzo delle acque reflue affinate;
- il DL 14/04/2023, n. 39 (convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 L 13 giugno 2023, n. 68) recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

#### **PREMESSO CHE:**

- la scrivente Sezione, con AD n. 146 del 12/07/2017, ha autorizzato sia lo scarico provvisorio nel mare Adriatico dell'effluente del depuratore in oggetto, sia lo scarico provvisorio con finalità di riutilizzo irriguo ed ambientale delle acque reflue affinate rivenienti dall'impianto di affinamento di Fasano;
- questa Sezione, con successiva AD n. 134 del 01/09/2023, ha concesso una nuova autorizzazione provvisoria sia allo scarico nel mare Adriatico dell'effluente del depuratore in oggetto, sia al riutilizzo irriguo ed ambientale delle acque reflue affinate rivenienti dall'impianto di affinamento di Fasano; quest'ultima autorizzazione è stata rilasciata in prosecuzione alla prima al fine di aggiornare il quadro delle responsabilità sul riutilizzo delle acque affinate, in ragione del subentro nella gestione dell'impianto di affinamento del nuovo soggetto vincitore della gara di appalto del Comune di Fasano, vale a dire la società Technoacque srl;
- la società Technoacque srl con nota del 17/05/2023, acquisita in atti al prot. 6136 del 18/05/2023, ha chiesto per quanto di competenza il rinnovo del titolo autorizzativo concesso nel 2022;
- l'AQP, con nota del 19/05/2023, acquisita in atti al prot. 6242 del 22/05/2023, ha trasmesso il disciplinare di gestione provvisoria inerente ai lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione di Fasano (progetto P0741);
- l'AQP, con nota prot. 39350 del 08/06/2023, ha chiesto per quanto di competenza il rinnovo del titolo autorizzativo concesso nel 2022;
- la scrivente Sezione, con nota prot. 9419 del 03/08/2023, ha trasmesso il verbale delle riunioni tenutesi nei giorni 09-13-20 giugno e 3-12 luglio 2023 condiviso da tutti i soggetti interessati;
- Nell'ultima riunione del 12 luglio 2023 è stata valutata come perseguibile l'ipotesi della presa in gestione temporanea da parte di AQP delle componenti impiantistiche dell'impianto di affinamento comunale al fine di completare il processo depurativo e consentire durante la gestione provvisoria di licenziare sia un'effluente rispettoso dei valori limite di tab. 1 all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 sia un reflujo affinato idoneo al riutilizzo nei termini della normativa di settore vigente; l'AQP si è riservata di effettuare gli ultimi approfondimenti tecnici con la collaborazione di Technoacque srl e del Comune di Fasano per verificare la classe di qualità delle acque affinate conseguibile con la presa in gestione integrale dell'impianto di affinamento;
- Il Comune di Fasano, con nota prot. 47216 del 07/08/2023, ha trasmesso: la DGC n. 263 del 03/08/2023; la convenzione sottoscritta tra AQP, Technoacque srl e Comune di Fasano per la presa in gestione temporanea di AQP delle componenti dell'impianto di affinamento elencate in apposita planimetria con i numeri da 1 a 7; il verbale di consegna e di consistenza sottoscritto tra le parti;
- L'AQP, con nota prot. 54171 del 09/08/2023, ha chiesto l'aggiornamento del titolo autorizzativo per il suo subentro nella gestione temporanea dell'impianto di affinamento, restando nella responsabilità

della società Technoacque srl la gestione della rete di distribuzione delle acque affinate fino agli utilizzatori finali;

**RICHIAMATE** integralmente le interlocuzioni istituzionali intervenute tra gli Enti ed i soggetti interessati relative alla gestione dell'impianto di depurazione e dell'impianto di affinamento, al progetto di potenziamento dell'impianto di depurazione e alle problematiche connesse ai valori anomali dei reflui convogliati nella fogna nera dell'agglomerato di Fasano, in termini di concentrazione dei cloruri e di conducibilità elettrica;

**PRESO ATTO dei contenuti della convenzione sottoscritta tra le parti ed in particolare:**

- dell'art. 2, nel quale si stabilisce che *"l'AQP, con l'assunzione in gestione delle opere innanzi citate, si impegna a completare il processo di depurazione, per l'intera portata affluente all'impianto di depurazione (pari a circa 10.000 mc/d) in modo che le acque depurate possano essere recapitate in mare, come da autorizzazione allo scarico, nei limiti previsti della tab. 1 dell'allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006 e contenente valori di concentrazione di Escherichia coli, parametro batteriologico, al di sotto del limite di 5000 UFC/ml; Altresì, AQP si impegna ad eseguire il processo di affinamento ed a consegnare a Technoacque, per la successiva distribuzione, acque conformi al DM 185/2003 ed al reg. n. 8/2012, fino al rilascio da parte della Regione di nuova autorizzazione al riutilizzo in conformità al reg. UE 741/2020 e al dl. 39/2023 e fino alla Redazione del Nuovo Piano di Gestione del Rischio"*;
- dell'art. 3, nel quale si stabilisce che: *"1 - Il punto di controllo dello scarico a mare sarà a valle della elettropompa indicata al punto n. 6 nella allegata planimetria, nell'area dell'attuale impianto di depurazione, in corrispondenza del collettore emissario; 2- Il punto di controllo della qualità delle acque affinate da AQP alle esigenze della distribuzione (gestita da Techoacque) sarà a valle della stazione indicata al punto n. 7 nella allegata planimetria (stazione gestita da AQP) in un punto e con modalità concordate in sede di verbale di consegna in cui si utilizzerà un campionatore mobile"*;

**VISTO CHE:**

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori del Servizio Idrico Integrato a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;
- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli "di interesse provinciale", così come indicati all'art. 28 della LR n. 17/2000;
- la piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l'entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- la Regione Puglia, con l'art. 7 della LR n. 32/2022, ha abrogato le lettere "h" e "i" del comma 1 dell'art. 28 della LR 30 novembre 2000, n. 17, determinando, in ragione dell'esistente normativa sopracitata e della LR n. 44/2018, anche la riallocazione delle funzioni sanzionatorie in capo alle sue Sezioni competenti;
- per le finalità connesse al presente atto, la **Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione** è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA; inoltre, unitamente alla **Sezione Contenzioso Amministrativo**, come soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative per superamento dei limiti allo scarico e mancato rispetto delle prescrizioni impartite con i relativi titoli autorizzativi;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2016, è il soggetto preposto all'esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall'all. V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 1116/2006;
- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico

sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;

#### **RILEVATO CHE**

- la soluzione condivisa nei tavoli tecnici tenutisi sul tema della gestione provvisoria, formalizzata nell'apposita convenzione sottoscritta tra AQP, Comune di Fasano e società Technoacque srl, consentirà di migliorare le performance depurative indicate inizialmente nel disciplinare redatto da AQP e, nel contempo, renda possibile continuare a distribuire acque reflue affinate per gli usi irrigui ed ambientali, nel rispetto delle norme di settore;
- a decorrere dal 26/06/2023 è entrato in vigore il Regolamento europeo 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua;
- il DL 14/04/2023, n. 39 (convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 L 13 giugno 2023, n. 68) ha introdotto disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;
- il Regolamento regionale n. 8/2012, antesignano del Regolamento comunitario, ha già previsto in ambito regionale uno strumento di regolazione/controllo della filiera del riutilizzo delle acque reflue affinate denominato "Piano di Gestione";
- nelle more dei conseguenti adattamenti delle norme nazionali e regionali al nuovo regolamento comunitario sul riutilizzo e della redazione dei nuovi "piani di gestione del rischi", è ragionevole consentire il riutilizzo delle acque reflue affinate, lì dove sia stato già acquisito un adeguato quadro informativo sulla filiera del riutilizzo, siano stati mappati i punti critici dell'intero processo di affinamento e riutilizzo delle acque recuperate, siano state assegnate le responsabilità ai diversi soggetti della filiera e sia stato definito un sistema di controllo della conformità delle acque affinate lungo tutta la filiera;
- sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito delle interlocuzioni istituzionali intercorse con i soggetti competenti e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono, pertanto, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento che avrà validità per il tempo strettamente necessario a consentire la transizione ai nuovi standard previsti dalla normativa comunitaria;

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016**

##### **Garanzie alla riservatezza**

*La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal d.lgs. 196/03 e ss. mm. ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.*

*Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.*

##### **ADEMPIMENTI CONTABILI**

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

*Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.*

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. **di autorizzare provvisoriamente**, ai sensi della Parte III del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii., dell'art. 22 della Legge Regionale n.18 del 3 luglio 2012, lo scarico del depuratore a servizio

- dell'agglomerato di Fasano in mare, nell'attuale punto di scarico in battigia avente le seguenti coordinate nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N: 705.831,43 E, 4.525.603,96 N; (17°26'31,16"E, 40°51'20,36"N, – nel sistema WGS84), stabilendo che:
- a. l'AQP spa, in qualità di gestore del Servizio Idrico integrato e del complesso impiantistico (depuratore/affinamento) individuato nella convenzione richiamata in premessa, è titolare dell'autorizzazione allo scarico;
  - b. nell'esercizio dello scarico dovrà essere rispettato il quadro prescrittivo di cui all'**allegato A** parte integrante del presente provvedimento;
2. **di autorizzare provvisoriamente**, ai sensi del DM 185/03, del RR n. 8/2012, del Reg (UE) 2020/741 e del DL 39/2023, il riutilizzo dei reflui affinati, nelle more dell'approvazione del Piano di Gestione dei Rischi con le modalità di cui all'art. 7 del DL 39/2023, stabilendo che:
- a. l'AQP spa è responsabile della gestione del complesso impiantistico (depuratore/affinamento) individuato nella convenzione richiamata in premessa e del rilascio dei relativi reflui affinati nel punto di consegna della rete di distribuzione irrigua, **nel rispetto dei limiti di cui al punto 1B e 2B dell'allegato B**;
  - b. la società Technoacque srl è responsabile della rete di distribuzione, dal predetto punto di consegna sino agli utilizzatori finali, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dal presente atto e dalla normativa vigente, lungo tutta la filiera del riutilizzo;
  - c. il processo di affinamento ed il riutilizzo delle acque reflue affinate dovrà avvenire nel rispetto del quadro prescrittivo di cui all'**allegato B** parte integrante del presente provvedimento, nelle more dell'approvazione del Piano di gestione dei rischi di cui al DL 39/2023;
3. **di stabilire che:**
- a. il presente atto, di natura provvisoria, avrà **validità pari a quella della convenzione** sottoscritta tra Comune, AQP e società Technoacque srl, già indicata in premessa;
  - b. **almeno 2 mesi prima della sua scadenza**, i soggetti responsabili della depurazione, dell'affinamento e della distribuzione delle acque affinate, dovranno inoltrare l'istanza di rinnovo del titolo autorizzativo;
4. **di impegnare AQP**, in qualità di gestore temporaneo del complesso impiantistico (depuratore/affinamento) individuato nella convenzione di cui sopra:
- a. ad inoltrare il Piano di gestione dei rischi di cui al Reg. UE 2020/741 e DL 39/2023 entro il termine di **30 giorni dal ricevimento del presente atto**, secondo le modalità indicate all'art. 7 dello stesso DL 39;
  - b. a trasmettere ai soggetti interessati e competenti, entro **7 giorni dal ricevimento del presente atto**, le coordinate nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N sia del punto di campionamento della qualità delle acque reflue da scaricare a mare (*valle dell'elettropompa indicata al punto n. 6 nella allegata planimetria*) sia del **punto di consegna delle acque affinate** (*valle della stazione indicata al punto n. 7 nella allegata planimetria (stazione gestita da AQP) in un punto e con modalità concordate in sede di verbale di consegna in cui si utilizzerà un campionatore mobile*);
5. **di impegnare la società Technoacque srl**, in qualità di gestore della rete di distribuzione, a fornire il proprio contributo tecnico nella redazione del Piano di gestione dei rischi pocanzi indicato;
6. **con riguardo alla qualità dello scarico a mare di impegnare Arpa Puglia:**
- a. sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del d.lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, dell'attuale potenzialità nominale dell'impianto di depurazione, e del periodo di gestione provvisoria, ad eseguire gli accertamenti analitici sull'effluente depurato, prevedendo 12 campionamenti minimi su base annuale, aventi valore fiscale, **sui parametri di tab. 1 all. V parte III del TUA, ivi compreso il parametro microbiologico "E. coli" con limite di 5.000 UFC/100 ml**;
  - b. con il solo obiettivo di monitorare lo scarico e non ai fini fiscali, 3 controlli di tab. 3 su base annuale soltanto per i seguenti parametri: "Nh4", "No2", "No3", "P.tot", "Grassi e olii animali/

- vegetali”, “idrocarburi totali”, “Tensioattivi totali”, “Alluminio”, “Cloro attivo libero”, “saggio di tossicità”;
- c. a trasmettere tempestivamente, anche alla Scrivente Sezione, gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l’eventuale attivazione delle procedure di cui all’art. 130 del D.lgs. 152/2006;
- d. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale, ivi compresi quelli relativi al depuratore in esame;
7. **con riguardo alla qualità delle acque reflue affinate di impegnare Arpa Puglia, in questa fase transitoria** (sino all’approvazione del Piano di Gestione dei rischi di cui al DL 39/2023) e sulla base dell’allegato 4 del RR n. 8/2012, ad eseguire 4 controlli di conformità, da effettuare nel punto di consegna delle acque reflue affinate, considerando i parametri e valori limite delle Sezioni 1 e 2 di tab. 1 all. 1 del RR n. 8/2012;
8. **di stabilire che** nella fascia di ampiezza di 500 m attorno al punto di scarico in battigia, vigono i divieti di cui all’art. 9 comma 1 lettera c) del RR n. 13/2017;
9. **di impegnare** l’Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l’approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l’esigenza di effettuare interventi manutentivi sull’impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l’attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla scrivente Sezione, alla Sezione di Vigilanza Ambientale, all’Arpa Puglia e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;
10. **di impegnare** il Comune, la Sezione Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l’AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all’impianto di depurazione;
11. **di impegnare specificatamente il Comune di Fasano** ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni, in relazione alle disposizioni di cui alla L.R. n.36 del 20/07/94 e alla DGR n.3819 del 06/10/84, e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ove viene sancito il divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;
12. **di impegnare** la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione a disporre controlli periodici presso l’impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell’impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;
13. **di stabilire** che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l’adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all’art. 130 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;
14. **di dare atto** che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell’autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;
15. **di precisare** che il presente provvedimento non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
16. **di dare altresì atto che** la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento

- in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;
17. **di disporre** la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.A, alla società Technoacque srl, all'Autorità Idrica Pugliese, al Comune di Fasano, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso Amministrativo, all'ARPA Puglia ed alla Provincia di Brindisi;
  18. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

**Il presente provvedimento**, sarà:

- a. conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b. inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c. inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale;
- d. inviato in formato digitale all'AQP S.p.A, alla società Technoacque srl, all'Autorità Idrica Pugliese, al Comune di Fasano, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, alla Sezione Regionale Contenzioso Amministrativo, all'ARPA Puglia ed alla Provincia di Brindisi;
- e. pubblicato all'albo pretorio della Regione Puglia Puglia per il tempo prescritto dalla normativa vigente;
- f. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

**Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche**

Ing. Andrea Zotti

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Gestione delle infrastrutture idrico fognarie  
Emiliano Pierelli

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche  
Andrea Zotti



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO,  
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE**

**SEZIONE RISORSE IDRICHE**

**SERVIZIO SISTEMA IDRICO INTEGRATO E TUTELA DELLE ACQUE**

## **ALLEGATO A**

### **QUADRO PRESCRITTIVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN MARE NELLA FASE DI GESTIONE PROVVISORIA**

- 1.A l'effluente depurato dovrà rispettare, nella fase di gestione provvisoria, i valori limite di emissione di cui alla Tab. 1 dell'allegato 5 alla Parte III del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii., ivi compreso il parametro microbiologico "E. Coli" con limite massimo di 5.000 UFC/100 ml;
- 2.A l'AQP, nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, dovrà tenere in debita considerazione i valori limite allo scarico di cui al precedente punto 1.A), nonché la necessità di garantire la qualità delle acque reflue affinate per il riutilizzo, applicando il protocollo di accettazione per il rilascio dell'autorizzazione all'allaccio di nuove utenze, come indicato all'art. 5 comma 2 lettera e) del RR n. 8/2012;
- 3.A l'AQP dovrà effettuare gli autocontrolli secondo le seguenti modalità e frequenze:
- a 24 autocontrolli all'anno sull'effluente per la verifica della conformità dei valori limite di tab. 1 e del parametro *E. coli* (limite di 5.000 UFC/100 ml) da effettuare su campioni di effluente medio ponderati nell'arco delle 24 ore prelevati attraverso campionatore automatico; dei 24 autocontrolli 3 dovranno essere estesi ai seguenti parametri con finalità di monitoraggio: "Nh4", "No2", "No3", "P.tot", "Grassi e olii animali/vegetali", "idrocarburi totali", "Tensioattivi totali", "Alluminio", "Cloro attivo libero", "saggio di tossicità".
  - b un minimo di 12 autocontrolli/anno sulle acque reflue affluenti all'impianto;
  - c monitoraggio della qualità delle acque del corpo idrico recettore durante la stagione balneare (con frequenza mensile); il set minimo di parametri da analizzare sarà il seguente: **TOC, PH, temperatura, Azoto Totale (come N), Fosforo Totale (come P), Enterococchi intestinali, Escherichia coli, Test di tossicità**;
  - d i soli superamenti dei valori limite negli autocontrolli sull'effluente dovranno essere prontamente trasmessi non appena disponibili;
- 4.A l'AQP, con l'istanza di rilascio dell'autorizzazione definitiva, dovrà trasmettere:
- a le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;
  - b lì dove disponibile il certificato di collaudo tecnico-amministrativo delle opere realizzate, ovvero il certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate;
- 5.A di stabilire che AQP rispetti le seguenti ed ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell'impianto di depurazione:
- a dovrà rispettare gli obblighi di registrazione e di conservazione dei documenti previsti dal Piano di Gestione e dagli annessi allegati, nonché dal disciplinare di gestione provvisoria;
  - b dovrà attivare e rendere pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi disponibili per il trattamento dei reflui;
  - c dovranno essere adottate le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale;
  - d i fanghi prodotti dal depuratore dovranno essere smaltiti o riutilizzati secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel D.lgs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO,  
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE**

**SEZIONE RISORSE IDRICHE**

**SERVIZIO SISTEMA IDRICO INTEGRATO E TUTELA DELLE ACQUE**

- e dovrà utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica;
- f dovranno essere garantire le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
- g lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO,  
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE  
SEZIONE RISORSE IDRICHE**

**SERVIZIO SISTEMA IDRICO INTEGRATO E TUTELA DELLE ACQUE**

## **ALLEGATO B**

### **QUADRO PRESCRITTIVO AUTORIZZAZIONE ALLO RIUTILIZZO IRRIGUO E AMBIENTALE DEI REFLUI AFFINATI**

- 1.B le acque reflue affinate riutilizzate ai fini irrigui ambientali, nelle more dell'approvazione del "Piano di gestione dei rischi" di cui al Reg (UE) 2020/741 e DL 39/20023, dovranno rispettare i parametri ed i valori limite indicati nella tab. 1 all. 1 al RR n. 8/2012;
- 2.B in merito alla succitata tabella si evidenzia e dispone quanto segue (cfr note alla tab. 1 del RR n. 8/2012):
- a *Per tutti i parametri chimico-fisici i valori limite sono da riferirsi a valori medi della singola campagna irrigua; **il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso ove, nel corso dei controlli, il valore puntuale di qualsiasi parametro risulti superiore al 100% del valore limite;***
  - b *Per il parametro Escherichia coli, il valore limite indicato in tabella (10 UFC/100ml) è da riferirsi all'80% dei campioni, con un valore massimo di 100 UFC/100 ml; **il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso, qualora durante i controlli il valore puntuale del parametro in questione risulti superiore a 100 UFC/100ml;***
  - c *Per il parametro Salmonella, il valore limite è da riferirsi al 100% dei campioni; **il riutilizzo deve comunque essere sospeso ove, nel corso dei controlli, si rilevi presenza di Salmonella.***
  - d *Qualora si verificano i superamenti e le sospensioni di cui ai precedenti punti, **il riutilizzo potrà essere riattivato solo dopo che il valore puntuale del parametro o dei parametri per cui è stato sospeso sia rientrato al di sotto del valore limite in almeno tre controlli successivi consecutivi.***
- 3.B l'AQP, durante la gestione provvisoria, **potrà sospendere** la fornitura delle acque affinate per le motivazioni e con le modalità che seguono:
- a **senza comunicazione preventiva**, esclusivamente nel caso di improvviso malfunzionamento del complesso impiantistico (depurazione / affinamento) **per cause impreviste ed imprevedibili non riconducibili alla volontà del gestore AQP**; tale circostanza dovrà successivamente essere documentata e giustificata dal responsabile della conduzione dell'impianto di depurazione e di affinamento;
  - b **tempestivamente, qualora, nel corso dei controlli di conformità o di autocontrollo, risultino verificarsi le condizioni sospensive di cui ai punti 1.B e 2.B, dandone immediata comunicazione all'AIP, alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche, all'ARPA Puglia e al gestore della rete di distribuzione irrigua; la riattivazione potrà avvenire solo dopo il verificarsi delle condizioni di cui al punto 2.B lettera d);**
  - c **previa comunicazione trasmessa**, con congruo anticipo, al gestore della rete di distribuzione, ad AIP, alla Regione (Sezione risorse idriche e vigilanza ambientale) e ad Arpa Puglia, **in caso di esecuzione di interventi connessi ai lavori di potenziamento del depuratore** che possano incidere sulla qualità e quantità dell'effluente affinato; in tale caso nella comunicazione dovranno essere specificate la natura, tempi, durata dei suddetti interventi manutentivi;
  - d qualora si verificano i precedenti casi di sospensione, l'AQP dovrà restituire all'ambiente (nel corpo recettore canale della Lamia) un refluo (sia che si tratti di scarico diretto del depuratore che di scarico alternativo dalla vasca di compenso) rispettoso dei valori limite indicati nell'Allegato A – punto 1.A;



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO,  
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE**

**SEZIONE RISORSE IDRICHE**

**SERVIZIO SISTEMA IDRICO INTEGRATO E TUTELA DELLE ACQUE**

4.B il monitoraggio della qualità delle acque affinate, nelle more dell'approvazione del piano di gestione dei rischi dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

Soggetto preposto	Parametri da monitorare	Tipologia di controllo	Frequenza	Punto di campionamento
AQP	SST, COD, E.COLI CLORURI, CONDUCIBILITÀ ELETTRICA	Autocontrollo assimilato a controllo di conformità	Settimanale	Punto di consegna
AQP	BOD <sub>5</sub> , N.TOT, P.TOT, SALMONELLA SPP	Autocontrollo assimilato a controllo di conformità	Quindicinale	Punto di consegna
AQP	tab. 1 all. 1 al RR n. 8/2012	Autocontrollo assimilato a controllo di conformità	Mensile	Punto di consegna
ARPA PUGLIA	tab. 1 all. 1 al RR n. 8/2012	Controllo di conformità	Mensile (max 4 anno)	Punto di consegna
GESTORE DELLA RETE DI DISTRBUZIONE	tab. 1 all. 1 al RR n. 8/2012	Autocontrollo	Bimestrale	Punto di monitoraggio rete

5.B Il gestore della rete di distribuzione delle acque affinate (Technoacque srl), è assoggettato alle seguenti prescrizioni:

- a dovrà garantire i valori limite dei reflui affinati di cui ai sub 1.B) e 2.B) dal punto di consegna delle acque affinate nella rete di distribuzione irrigua agli utilizzatori finali;
- b dovrà vigilare affinché siano rispettati i limiti ed i divieti espressamente previsti dall'art. 8 commi 4, 5, 6, dall'art. 11 comma 7 e dall'allegato 5 del RR n. 8/2012 e quelli di seguito indicati:
  - il divieto di riutilizzo delle acque affinate per l'irrigazione di colture in ambienti confinati (es serre) e/o con l'utilizzo di sistemi di erogazione che nebulizzano la vena d'acqua (collegato con il rischio di diffusione aerea per la legionella spp);
  - il divieto di riutilizzo delle acque affinate per l'irrigazione di aree destinate al pascolo o di colture foraggere (collegato al rischio di infestazione di elminti);
- c dovrà effettuare, con cadenza annuale, il monitoraggio degli effetti ambientali del riutilizzo secondo le seguenti modalità e tempistiche:
  - **analisi del suolo:** 2 campioni per stagione (inizio e fine stagione) su 3 postazioni (2 parcelle irrigue + 1 bianco) con il set di parametri chimico-fisici e microbiologici indicati al punto 2 paragrafo 2 "Monitoraggio dell'attività di riutilizzo" all. 4 del RR n. 8/2012;
  - **analisi microbiologiche dei prodotti agricoli:** 3 campioni per stagione su 4 postazioni (3 prodotti + 1 bianco) con il set di parametri microbiologici indicati al punto 2 paragrafo 2 "Monitoraggio dell'attività di riutilizzo" all. 4 del RR n. 8/2012.